



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

**ORDINANZA N° 29**

del 14-08-2017

## **Regolamentazione attività sulle spiagge in occasione del ferragosto**

### **IL SINDACO**

Preso atto che tra il 14 e il 15 agosto le spiagge vengono usate in maniera difforme al D.D.G. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476/2017;

Considerato che tali comportamenti possono creare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità in considerazione del grande afflusso di persone che si riversano sulle spiagge;

Che per quanto sopra riportato si ritiene opportuno adottare dei provvedimenti che consentano la fruizione delle spiagge in condizione di sicurezza;

---

Vista la propria ordinanza n. 24 del 25/07/2017 come modificata dalla n. 25 del 27/07/2017 riguardante il contenimento delle emissioni sonore e di divieto di vendere per asporto bevande alcoliche o altre bevande contenute in recipienti di vetro;

Visti:

- il D.D.G. 476 del 01/06/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;
- i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal vigente D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773;
- la legge 21 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;

### **ORDINA**

Per quanto in premessa:

È vietato su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale:

- Accendere qualsiasi tipo di fuoco con legna, gas, o altri materiali infiammabili;
- Utilizzare barbecue o altri mezzi per la cottura dei cibi;
- Campeggiare sulla spiaggia;
- Montare tende, gazebo e simili;
- Usare generatori elettrici o bombole a gas di qualsiasi tipo e formato;
- Lo svolgimento dei giochi che possono arrecare danno o molestie alle persone;

Sanzioni:

Salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 660 C.P.) nei confronti dei trasgressori che non osservano i divieti imposti con il presente provvedimento, saranno puniti con la sanzione prevista dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge n. 689/1981, ivi comprese le sanzioni accessorie previste dalla predette leggi.

**D E M A N D A**

Alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

**D I S P O N E**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché resa nota attraverso gli organi locali di informazione e trasmessa alle associazioni di categoria per l'opportuna divulgazione agli associati.

Manda copia della presente ordinanza:

Prefettura di Agrigento;

Questura di Agrigento;

Comando Compagnia Carabinieri di Licata;

Comando Capitaneria di Porto Empedocle;

Comando Polizia Municipale - Sede;

Commissariato P.S. di Palma di Montechiaro;

Stazione Carabinieri di Palma di Montechiaro;

Ufficio Circondariale Marittimo di Licata

Regione Siciliana - Ufficio Territorio ed Ambiente UOB A.2.4 - Agrigento

A.S.P. - Presidio Territoriale di Assistenza Palma di Montechiaro;

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l.r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.



Il Sindaco  
Stefano Castellino